



COMUNEDICORLEONE

(Provincia di Palermo)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 1

(Oggetto del regolamento)

Salvo che sia diversamente ed esplicitamente stabilito, il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative, da qualunque organo accertate, per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze sindacali e dei dirigenti/responsabili di settore del Comune di Corleone, e di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare, qualora le stesse norme individuino l'Autorità Comunale quale organo competente ad irrogare la relativa sanzione.

Le presenti procedure sanzionatorie non si applicano alle violazioni disciplinari. Allo stesso modo non si applicano alle violazioni delle norme sulla circolazione stradale, che trovano la loro regolamentazione nel D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Rimane altresì impregiudicata l'applicazione, da parte della competente autorità giudiziaria, delle vigenti sanzioni di carattere penale relative alle ordinanze contingibili ed urgenti.

Ciascun regolamento e ciascuna ordinanza comunale emesso/a successivamente alla entrata in vigore del presente regolamento dovrà indicare in modo esplicito l'importo della sanzione per la sua violazione, nonché il termine e l'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi avverso l'eventuale verbale di accertamento di violazione.

Articolo 2

(Definizioni)

Quando nel presente regolamento si usano genericamente i termini ordinanze o ordinanze comunali si devono intendere sia le ordinanze sindacali che quelle emesse dai

dirigenti o dai responsabili di settore. Nel caso si vogliano indicare le ordinanze/ingiunzione, ovvero le ordinanze di archiviazione degli atti, ciò è detto esplicitamente.

Articolo 3

(Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)

Alle violazioni delle norme disciplinate da regolamenti e ordinanze comunali, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'articolo 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267, che prevede il pagamento di una somma in denaro da euro 25,00 (venticinque/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00).

Nelle singole ipotesi sanzionatorie, che devono sempre prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria graduata tra un minimo ed un massimo, il rapporto tra gli importi edittali deve essere non inferiore ad 1 su 6 e non superiore ad 1 su 10.

Per tutte le violazioni previste al comma 1 è consentito il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 nr. 689.

In nessun caso è consentita la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore.

Articolo 4

Sanzioni amministrative accessorie – Misure ripristinatorie

Le sanzioni amministrative accessorie possono consistere:

- nell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi;
- nell'obbligo di rimozione delle opere abusive;
- nell'obbligo di sospendere una determinata attività.

Nell'ipotesi in cui l'ordinanza comunale o le norme dei regolamenti comunali dispongano che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest'ultima si applica comunque di diritto.

Qualora la violazione ad una ordinanza o ad una norma di regolamento comunale comporti un'alterazione dello stato dei luoghi, si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione delle eventuali opere abusive. In tal caso l'accertatore diffida, mediante intimazione apposta nel verbale di contestazione, al ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione delle opere abusive, assegnando al responsabile un termine proporzionato all'entità dell'opera di eliminazione del danno prodotto.

Qualora il trasgressore e gli obbligati in solido non adempiano alla diffida di cui al comma precedente, il ripristino è eseguito d'ufficio dal Comune, anche mediante incarico a ditte

specializzate e i relativi oneri sono posti a carico del trasgressore e degli obbligati in solido con l'ordinanza ingiunzione nel caso non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ovvero con apposito provvedimento ingiuntivo.

La competenza per l'emissione dei provvedimenti che dispongono le sanzioni amministrative accessorie e le misure ripristinatorie, sia che derivino da disposizioni comunali che da altre disposizioni normative, è stabilita ai sensi di quanto disposto col successivo articolo 8.

Articolo 5 **(Soggetti accertatori)**

Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dagli appartenenti al Corpo di polizia municipale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981 nr. 689.

Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal comune, debitamente formato, all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma 1 con riferimento a materie specificamente individuate nell'atto di nomina.

I soggetti di cui al comma 2 devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Resta ferma la competenza d'accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

Articolo 6 **(Processo verbale d'accertamento)**

La violazione di una norma di un regolamento o di un'ordinanza comunale per la quale sia prevista una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.

Il processo verbale di accertamento deve contenere come elementi essenziali:

- a) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
- b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
- c) le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della Legge 24 novembre 1981 nr. 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;
- d) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione;
- e) l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;
- f) l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;

- g) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;
- h) l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta;
- i) l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e/o a sentire il trasgressore;
- j) la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata, ovvero l'indicazione del loro rifiuto a sottoscrivere e/o a ricevere l'atto.

Qualora la violazione sia stata commessa da più persone, anche se legate dal vincolo della corresponsabilità (articolo 5 della Legge 24 novembre 1981 nr. 689), ad ognuna di queste deve essere redatto un singolo processo verbale.

Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione; qualora il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere il verbale o di riceverne copia, ne viene dato atto in calce allo stesso.

Articolo 7 **(Rapporto all'Autorità competente)**

Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 24 della Legge 24 novembre 1981 nr. 689, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge citata, l'ufficio, il comando o l'ente da cui dipende il verbalizzante trasmette al comune l'originale del processo verbale con la prova dell'avvenuta contestazione o notificazione.

Nel caso in cui il contravventore e/o l'obbligato in solido facciano pervenire scritti difensivi, il dirigente competente ad emettere il provvedimento finale provvederà a trasmetterli in copia per conoscenza all'organo accertatore, richiedendo allo stesso organo di volere fornire eventuali controdeduzioni. Egualmente dovrà procedersi per il verbale di audizione, nel caso venga richiesta l'audizione personale.

Articolo 8 **(Competenza ad emettere le ordinanze ingiunzione o di archiviazione)**

L'emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento o dell'ordinanza d'archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti i regolamenti e le ordinanze comunali, a seguito del relativo procedimento, compete, con riferimento all'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al dirigente/responsabile di settore che ha emesso l'ordinanza violata ovvero, nel caso di regolamenti comunali, al dirigente/responsabile di settore a cui compete il rilascio del titolo abilitante l'attività sanzionata.

Per le ordinanze sindacali e per la violazione di tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari diverse da quelle indicate nel comma precedente, è competente il dirigente/responsabile del settore nel cui ambito ricade per competenza la materia trattata.

In via residuale, se non altrimenti determinabile, ovvero nei casi di incompatibilità, la competenza di cui al comma precedente è individuata in capo al direttore generale dell'ente, il quale provvederà altresì a dirimere eventuali conflitti di competenza tra i vari settori.

In ogni caso dovrà essere salvaguardata la terzietà degli organi giudicanti da quelli che accertano.

Articolo 9 **(Ordinanza ingiunzione)**

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto scritti difensivi e documenti; possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente dalla medesima autorità.

Il Dirigente del settore competente, come individuato dal precedente articolo 8, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate in solido; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Articolo 10 **(Termini per l'emissione delle ordinanze di cui alla Legge 24 novembre 1981 n° 689)**

L'ordinanza ingiunzione, in via generale, deve essere emessa entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di ricevimento del rapporto previsto dall'articolo 7.

In ogni caso il provvedimento di cui al comma 1 deve essere adottato entro 36 mesi dalla data di contestazione e/o notificazione del verbale d'accertamento; qualora questo non avvenga il verbale di accertamento della violazione decade di diritto.

Qualora il trasgressore, un corresponsabile o un obbligato in solido faccia pervenire scritti difensivi, l'ordinanza ingiunzione di pagamento o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro 12 mesi dalla data di spedizione o deposito degli stessi.

Nel caso in cui con lo scritto difensivo, o con separato atto, sia richiesta l'audizione personale, questa dovrà essere effettuata, previa formale convocazione, entro 3 mesi dalla data di spedizione o deposito della richiesta.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma 4 il relativo provvedimento deve essere adottato entro il termine di 6 mesi dalla data dell'avvenuta audizione, ovvero, nel caso di

rinvii o repliche, dall'ultima audizione avvenuta, in ogni caso non superando il limite imposto al comma 2.

La richiesta d'acquisizione, per motivi istruttori, di documenti o pareri, sospende il procedimento, ma non può comportare un superamento del limite imposto al comma 2.

Articolo 11

(Determinazione dell'importo delle ordinanze ingiunzioni)

La quantificazione della somma di denaro dovuta per la violazione, entro i limiti edittali previsti dalla norma, è determinata avuto riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche, ai sensi dell'art. 11 della legge 689/1981.

In tutti i casi in cui il trasgressore e/o l'obbligato in solido, senza giustificato motivo, non si siano adoperati per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, la sanzione da applicare non potrà in ogni caso essere inferiore al doppio del minimo edittale.

In caso di reiterazione delle violazioni, determinata ai sensi dell'art. 8 bis della legge 689/81, la sanzione applicabile in concreto è aumentata di un sesto.

L'autorità che applica la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata a rate con le modalità previste dall'art. 26 della legge 24 novembre 1981 nr. 689.

Non è ammessa la rateizzazione di sanzioni che prevedono un pagamento in misura ridotta per importo inferiore, spese di procedimento escluse, a 100,00 euro; ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro;

Nel caso di richiesta di pagamento in misura rateale i termini di pagamento in misura ridotta si intendono sospesi fino all'emissione dell'atto di accoglimento o diniego dello stesso.

La dimostrazione dello stato di difficoltà economica è a carico del soggetto tenuto al pagamento.

Articolo 12

(Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie)

L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando prevista, è effettuata a norma della Legge 24 novembre 1981 n° 689 e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con DPR 29.07.1982 nr. 571.

Articolo 13

(Disposizioni transitorie e finali)

Le disposizioni di regolamenti comunali, ordinanze sindacali, dirigenziali o di responsabili di settore che prevedevano sanzioni amministrative che facevano riferimento agli articoli 106 e seguenti del R.D. 3 marzo 1934 nr. 383 devono intendersi abrogate e sostituite, in via generale, dalle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.

Qualora l'infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà pubblica, l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta, ovvero in misura "ordinaria" a seguito di emissione di ordinanza ingiunzione, non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia.

Le ordinanze comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciute il giorno stesso della loro pubblicazione all'albo pretorio, ovvero il giorno stesso dell'avvenuta notifica all'interessato, salvo diversa esplicita disposizione esplicitata nell'atto.

Il presente regolamento costituisce norma d'indirizzo per l'individuazione dei procedimenti sanzionatori nei nuovi regolamenti comunali.

Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si rinvia alla Legge 24 novembre 1981 n° 689.

Articolo 14

(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.

10

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..